**Sentenza n. 286 /2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO**

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza pubblica del **21 settembre 2026**, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al **n. 30366** del registro di Segreteria, proposto in riassunzione da: **S.** R. (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, deceduto il OMISSIS, e **proseguito dall'erede P. G.** (c.f. OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonaiuti (c.f. BNTPLA66B05C745M, pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio, sito in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, è elettivamente domiciliata;

**contro**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F. 80415740580), rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 6 co.1 lett. a) DM MEF 3.05.2022 e s.m.i. dalla dott.ssa Maria Brogna (C.F. BRGMRA60A70B787P), quale Direttore Generale *pro*

*tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia – Area Nord Est per la Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso, e dalla dott.ssa Costanza Baratella (C.F. BRTCTN91L67L736Z), funzionario dell'Ufficio Contenzioso e Antiriciclaggio della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici in 30123 Venezia-Dorsoduro, Calle dei Cerchieri 1263 - 30123 Venezia (PEC: RTS-VE.RGS@PEC.MEF.GOV.IT) sono entrambe domiciliate;

**LETTO** il ricorso introduttivo;

**ESAMINATI** gli atti e i documenti di causa;

**UDITI**, all'udienza pubblica del **21 settembre 2026**, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Paolo Bonaiuti per la ricorrente G. P. e la dott.ssa Costanza Baratella per il M.E.F. — Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso.

Ritenuto in

**FATTO**

**1.** Con istanza del 1° giugno 2006 il sig. R. S. — già orfano di guerra di M. S. (deceduto in Germania il OMISSIS) e di S. P. (deceduta il OMISSIS), quest'ultima titolare, in reversibilità, della pensione di guerra del coniuge (n. iscr. OMISSIS) — ha chiesto il riconoscimento, quale orfano maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro, del diritto al trattamento pensionistico di guerra ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 915/1978. L'istante ha dedotto di essere affetto da "ipodensità della sostanza bianca periventricolare da leucoencefalopatia vascolare cronica e sindrome depressiva, artrosi polidistrettuale".

La Commissione Medica di Verifica di Treviso, con verbale del 30.11.2006, ha riscontrato "gonartrosi bilaterale" e "sindrome depressiva", ritenendo tuttavia l'interessato non inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Sulla base di tale verbale, la

(allora) Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Treviso ha respinto la domanda con Determinazione n. 30601 del 19.12.2006.

Con ricorso depositato il 2.02.2009 (giudizio n. 26162/PG), il sig. S. ha impugnato la Determinazione dinanzi a questa Sezione. Il ricorrente — che avrebbe in precedenza svolto soltanto l'attività di operaio — ha sostenuto che la condizione di inabilità a proficuo lavoro sussisterebbe anche in presenza di quadri clinici tali da impedire, o rendere assai difficoltosa, una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa, tenuto conto delle capacità reali e potenziali del soggetto, delle sue condizioni di istruzione e della sua qualificazione nel mondo del lavoro. Ha chiesto, in via principale, il riconoscimento del diritto al trattamento e, in subordine, un supplemento istruttorio presso la C.M.L. del Ministero della Difesa o presso l'U.M.L. del Ministero della Salute.

L'Amministrazione si è costituita con memoria dell'11.11.2009, chiedendo il rigetto del ricorso "per motivazioni in fatto e in diritto già espresse nel provvedimento impugnato". Il ricorrente ha prodotto una perizia medico-legale del dott. Cesare Maria Fiorani (relazione dell'11.01.2010), attestante un severo quadro pluripatologico su base neurologica, psichiatrica, tossico-alcolica e osteo-condropatica, e ha criticato per tale via l'erroneità del parere della C.M.V. di Treviso, anche sotto il profilo diagnostico.

Con sentenza n. 262/2010, questa Sezione ha respinto il ricorso, richiamando *per relationem* il giudizio della C.M.V. di Treviso, ritenuto "congruamente argomentato e quindi attendibile, anche in assenza di valide risultanze di senso contrario". Il sig. S. ha proposto appello. La Sezione II giurisdizionale centrale d'appello, all'udienza del 20.12.2016, con sentenza n. 43/2017, depositata il 27.01.2017, ha respinto il motivo in rito sulla mancata c.t.u. e ha accolto l'appello nel merito. In particolare, ha

ritenuto che la motivazione fosse "soltanto apparente", in quanto il verbale della C.M.V. mostrava "l'assoluta mancanza delle ragioni" del giudizio di non inabilità, espresso barrando una dicitura prestampata, e la sentenza aveva escluso risultanze contrarie nonostante la perizia del dott. Fiorani avesse illustrato, su base documentale, le ragioni per cui la diagnosi fosse riduttiva, in particolare sul versante neurologico e psichiatrico. La Sezione di Appello ha quindi riformato la sentenza e ha rinviato a questa Sezione "*per un nuovo esame della questione della sussistenza del requisito inabilitante al fine del riconoscimento del diritto dell'appellante ad ottenere il trattamento pensionistico di guerra di reversibilità quale orfano maggiorenne*", rimettendo al primo grado anche la pronuncia sulle spese del giudizio d'appello.

Nel frattempo, il ricorrente presentava in data 11/03/2013 nuova istanza al MEF CMV di Venezia, per essere sottoposto nuovamente ad accertamento del beneficio richiesto. Veniva convocato a visita medico collegiale in data 17/05/2013 dalla CMV di Venezia del MEF. Come da Verbale depositato in atti, il sig. S. R. veniva riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro a decorrere dal 11/03/2013 e permanentemente per le seguenti diagnosi: "Disturbo depressivo maggiore con iniziale decadimento cognitivo; artrosi polidistrettuale".

**2.** Con ricorso in riassunzione datato 15.02.2017, notificato il 7.03.2017 al Ministero dell'economia e delle finanze — Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso e Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, nonché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, e depositato il 29.03.2017, il sig. S. ha riassunto il giudizio. Ha in particolare fatto proprie le conclusioni già rassegnate nella fase anteriore al gravame, nei seguenti termini: "*ritenuta la sussistenza del requisito della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, Voglia accogliere il ricorso con*

*riconoscimento del diritto del sig. S. R. al consolidamento della pensione di guerra di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile del sig. S. M. e della sig.ra P. S. — già titolare di pensione di reversibilità n. iscr. OMISSIS e deceduta in data OMISSIS — a decorrere dalla data della domanda. In subordine si chiede disporsi un supplemento istruttorio presso perito specialistico, al CML o all'UML, svolto in contraddittorio tra le parti (…)*". Il ricorrente ha insistito altresì per l'osservanza del vincolo di esame derivante dalla sentenza d'appello, allegata in copia conforme, e ha chiesto la fissazione dell'udienza.

**3.** All'udienza del 19.07.2017, dinanzi al Giudice all'epoca designato, è stata data lettura della nota trasmessa a mezzo PEC il 17.07.2017 dal Ministero dell'economia e delle finanze — Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso-Belluno, con cui si chiedeva il differimento dell'udienza per adempiere alla richiesta, inviata dalla Segreteria ai sensi dell'art. 74 del r.d. 1038/1933, di produzione della documentazione amministrativa. Con il consenso del difensore del ricorrente presente, il Giudice ha rinviato la discussione all'udienza del 30.11.2017, assegnando all'Amministrazione il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la produzione e alle parti il termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive.

**4**. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso si è costituito con memoria depositata il 15.01.2018, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha rilevato che il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro (unitamente a quello delle disagiate condizioni economiche ex art. 70 del T.U. 915/1978) costituirebbe condizione indispensabile del diritto a pensione e dovrebbe sussistere al momento della domanda, sulla base delle infermità esistenti e accertate in quel periodo. Ha sostenuto che la perizia del dott. Fiorani — secondo cui il ricorrente

sarebbe affetto da “una patologia degenerativa e regressiva cerebrale irreversibile, su base atrofica, vascolare aterosclerotica e tossica alcoolica, con sindrome ansioso depressiva, tremori alle mani, gonartrosi bilaterale con movimenti delle ginocchia limitati di ¼ rispetto alla norma” — sarebbe fondata su certificazioni successive alla visita collegiale del 30.11.2006 (Servizio Psichiatrico di Montebelluna del 13.02.2008; dott. R. Stefani del 17.03.2008, del 28.04.2008 e del 2.12.2009), riferibili a uno stato di aggravamento sopravvenuto. L’aggravamento sarebbe stato oggetto di distinta istanza dell’11.03.2013, definita con verbale della C.M.V. di Venezia del 17.05.2013, che ha dichiarato l’interessato assolutamente e permanentemente inabile a proficuo lavoro dall’11.03.2013 per “disturbo depressivo maggiore con iniziale decadimento cognitivo; artrosi polidistrettuale”. Il Ministero ha dedotto che nel processo pensionistico non sarebbero valutabili gli aggravamenti *in itinere*, non applicandosi l’art. 149 disp. att. c.p.c., richiamando in proposito la giurisprudenza contabile e l’art. 21, c. 1, dell’Allegato 2 al c.g.c. Ha richiamato infine l’orientamento della Sez. II d’appello (n. 583/2013) secondo cui la disciplina pensionistica di guerra presupporrebbe non una semplice difficoltà di svolgere un’attività lavorativa proficua, ma un’inabilità tale da impedire anche un lavoro sedentario o non impegnativo. Ha inoltre dedotto che, in esito al verbale della C.M.V. di Venezia, la R.T.S. di Treviso ha attribuito al sig. S., con determinazione n. 31199 del 24.06.2013, la pensione di tabella G con assegno di maggiorazione dall’11.03.2013, dopo aver accertato per il 2012 redditi inferiori ai limiti di legge.

L’amministrazione resistente ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, per la conferma dell’operato della C.M.V. di Treviso e per la non congruità del parere tecnico di parte.

**5.** Il ricorrente ha depositato una memoria in prossimità dell'udienza del 19.07.2017 e dell'udienza del 25.01.2018 (quest'ultima il 23.01.2018), insistendo nelle deduzioni, domande e richieste istruttorie già formulate. Con istanza depositata il 24.01.2018 il Ministero ha chiesto il differimento dell'udienza di discussione.

**6.** Con ordinanza n. 13/2018, adottata all'esito dell'udienza del 25.01.2018 e depositata il 7.02.2018, il Giudice ha respinto la richiesta di differimento e, ritenuto non possibile, allo stato degli atti e a fronte di risultanze medico-legali discordanti, esprimere un giudizio sicuro sull'esatta diagnosi delle patologie sofferte dal ricorrente, ha affidato all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute i seguenti quesiti: "*a) accerti quale fosse il complessivo quadro nosologico del sig. R. S. alla data di presentazione della domanda di pensione del 1° giugno 2006, e in particolare se esso risultasse tale da renderlo 'inabile a qualsiasi proficuo lavoro' (ex art. 45, co. 1, d.P.R. 915/1978); b) qualora risulti che la suddetta inabilità non fosse sussistente a quella data, ma sia rilevabile dalla documentazione sanitaria successiva, indichi la data di insorgenza dell'inabilità stessa, descrivendone il relativo quadro nosologico; c) riferisca su ogni ulteriore elemento utile alla decisione*". Ha inoltre abilitato le parti a nominare consulenti tecnici di parte e ha scandito i termini dell'incombente: novanta giorni all'U.M.L. per la relazione scritta, trenta giorni alle parti per le osservazioni, ulteriori trenta giorni per la trasmissione della relazione definitiva. È stata fissata la prosecuzione all'udienza del 27.09.2018, con termine per note fino a dieci giorni prima.

**7.** Con determina del 26.07.2018 il Presidente della Sezione, rilevato che il Giudice designato era stato ulteriormente confermato presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana fino al 31.12.2018 (adunanza del Consiglio di Presidenza del

17-18 luglio 2018) e visto il proprio decreto del 6.03.2018, ha assegnato la trattazione del ricorso a questo Giudice.

**8.** Con decreto dell'1.08.2018 il Giudice, rilevato che non risultavano avviate le operazioni peritali né depositata la relazione dell'organo di consulenza medico-legale, ha prorogato di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto, il termine originariamente previsto per la relazione dell'U.M.L., con conseguente slittamento dei termini successivi, e ha fissato per la discussione l'udienza del 14.12.2018, ore 10.30.

**9.** All'udienza del 14.12.2018, con la presenza dell'avv. Maria Cristina Lizza, su delega degli avvocati Paolo e Domenico Bonaiuti, per il ricorrente e del dott. Alessandro Rocchi per il Ministero dell'economia e delle finanze — Ragioneria Territoriale di Treviso, il Giudice ha preso atto della nota PEC del 30.11.2018 del Ministero della Salute, secondo cui i quesiti sarebbero stati esaminati l'11.12.2018, e del mancato deposito, a quella data, del parere definitivo dell'U.M.L. Con ordinanza a verbale, in assenza di opposizione dei difensori, ha sospeso la decisione nel merito e ha rinviato la prosecuzione della causa ai sensi dell'art. 176, co. 2, c.p.c., riservando la fissazione dell'udienza al termine dell'attività istruttoria dell'U.M.L. e al deposito della relazione conclusiva, con spese al definitivo.

**10.** Con nota PEC del 21.01.2019 il Ministero della Salute ha comunicato che in data 11.12.2018 le parti convocate non si erano presentate alle operazioni peritali, chiedendo l'autorizzazione a una nuova convocazione. Il Giudice, richiamata altresì la nota del 2.03.2018 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze aveva chiesto all'U.M.L. di comunicare l'inizio delle operazioni peritali anche a un ulteriore indirizzo PEC, con decreto del 22.01.2019 ha autorizzato l'U.M.L. a disporre una seconda convocazione delle parti, a garanzia del contraddittorio e secondo le

modalità dell'ordinanza n. 13/2018, con slittamento dei termini successivi e ferma l'ordinanza a verbale del 14.12.2018.

**11.** Con istanza del 26.02.2020 l'U.M.L. ha chiesto la proroga dei termini fissati per l'adempimento istruttorio. Il Giudice, ritenuta motivata la richiesta, con decreto del 9.03.2020 — richiamato l'art. 154 c.p.c., applicabile in forza dell'art. 97, co. 5, c.g.c. — ha autorizzato l'U.M.L. a disporre un'ulteriore convocazione delle parti, con slittamento dei termini previsti dall'ordinanza n. 13/2018.

Con nota prot. n. 0008342 del 17.03.2021, indirizzata all'avv. Paolo Bonaiuti e, per conoscenza, a questa Sezione, l'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute, richiamate la persistente emergenza sanitaria nazionale e la sospensione dei collegi medici con presenza delle parti, ha chiesto di conoscere la struttura sanitaria pubblica, sita nel territorio di residenza del sig. S., presso la quale eseguire la visita diretta per delega.

**12.** In data 17 gennaio 2023, la Segreteria di questa Sezione, d'ordine del magistrato, chiedeva all'Ufficio Medico Legale aggiornamenti circa lo stato degli atti della consulenza richiesta. Con nota del 6.12.2023, il difensore ha prodotto al Ministero della Salute — Ufficio medico-legale e a questa Sezione la documentazione sanitaria in atti, tra cui il verbale della C.M.V. di Venezia del 17.05.2013, la determinazione n. 31199 del 24.06.2013 della R.T.S. di Treviso e le certificazioni mediche. Secondo quanto riferito dall'U.M.L., l'incontro peritale era stato convocato per il 6.06.2024, ore 12:45, in videoconferenza, e il 5.06.2024 il difensore aveva chiesto un breve rinvio, non essendo riuscito a contattare il ricorrente.

**13.** In seguito al decesso del sig. R. S. (in data OMISSIS), appreso dal difensore soltanto in seguito ai predetti atti di causa, con atto di costituzione volontaria

depositato il 13.06.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra G. P., quale erede del ricorrente, assistita dall'avv. Paolo Bonaiuti.

Con nota del 17.06.2024, inviata il 18.06.2024, il difensore ha comunicato all'U.M.L. il decesso e chiesto la fissazione di una nuova data per le operazioni peritali. Con nota del 25.06.2024 l'U.M.L. ha chiesto al Giudice l'autorizzazione a proseguire l'iter peritale, con convocazione delle parti da remoto e valutazione in atti. Con decreto del 26.06.2024 il Giudice, ritenuto necessario fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio (artt. 108 e 109 c.g.c.), anche al fine di decidere, nel contraddittorio tra le parti, l'eventuale proseguimento dell'attività istruttoria già affidata all'U.M.L., ha fissato l'udienza del 26.09.2024 e ha disposto la notifica del decreto e dell'atto di costituzione volontaria alla resistente amministrazione e all'U.M.L., a cura di parte ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione, assegnando alle parti costituite termine per memorie e documenti fino al quinto giorno precedente l'udienza. La parte ricorrente ha assolto all'incombente, depositando la relativa documentazione il 1° luglio 2024.

**14.** In vista dell'udienza, con note in data 11.09.2024, la difesa della sig.ra P. ha ripercorso lo svolgimento del giudizio, richiamando integralmente le posizioni, le richieste e le conclusioni dei precedenti scritti difensivi. Si è associata all'istanza dell'U.M.L. e ha chiesto che quest'ultimo fosse autorizzato a proseguire l'iter peritale "nei modi e termini indicati …".

**15.** All'udienza del 26.09.2024, con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, è comparsa l'avv. Bettina Zorat, su delega dell'avv. Paolo Bonaiuti, per la sig.ra P., mentre non è comparso il Ministero dell'economia e delle finanze — Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso. Il difensore, dopo una breve relazione del Giudice, si è riportato agli scritti difensivi dell'avv. Bonaiuti e, su richiesta del Giudice, ha

confermato che la sig.ra P. risulta l'unica erede che ha accettato l'eredità. Il Giudice, richiamati l'atto di costituzione volontaria, la nota dell'U.M.L. del 25.06.2024 e il proprio decreto del 26.06.2024, con ordinanza a verbale ha autorizzato l'U.M.L. a proseguire le operazioni peritali di cui all'ordinanza n. 13/2018, con le prescritte comunicazioni per la convocazione delle parti da remoto e la valutazione in atti, onde assicurare il contraddittorio. Si è riservato ogni altra questione all'esito dell'incombente e la fissazione di un'ulteriore udienza.

**16.** Con nota di deposito del 7.10.2024 la sig.ra P. ha dedotto di essere la sola e unica erede del sig. R. S. e ha prodotto ulteriore documentazione a supporto della domanda (allegati nn. 1-6). In particolare, ha rappresentato che dinanzi al Tribunale di Treviso (R.G. n. 4727/2021) aveva proposto ricorso per la fissazione di un termine, ai sensi degli artt. 749 c.p.c. e 481 c.c., per la dichiarazione di accettazione o di rinuncia all'eredità da parte dei chiamati; ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza. Il giudice adito ha assegnato termine fino al 31.07.2022 ai chiamati, disponendo che in mancanza il procedimento dovesse ritenersi definito. Nessuno dei chiamati ha formulato dichiarazione di accettazione o di rinuncia, sicché il ricorso è stato accolto con provvedimento n. cron. 139/2022 dell'11.03.2022, munito del visto del Pubblico Ministero del 16.03.2022. La ricorrente ha richiamato inoltre la dichiarazione sostitutiva di notorietà per successione legittima del 21.11.2022 e la dichiarazione di successione con domanda di volture catastali, già depositata il 28.06.2024. Ha ribadito il proprio interesse ad agire quale erede, facendo proprie tutte le domande, deduzioni, eccezioni, produzioni e scritti difensivi già svolti nell'interesse del defunto e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate, con vittoria di spese.

**17.** Con nota del 29.09.2025, indirizzata al Ministero della Salute — Ufficio Medico Legale e a questa Sezione, il difensore della sig.ra P. ha comunicato la nomina quale consulente tecnico di parte del dott. Robert Jakasovic, iscritto all'Ordine dei Medici di Roma, in vista delle operazioni peritali già fissate dall'U.M.L. per il 2.10.2025, ore 15:30. Secondo quanto riferito dall'U.M.L., il 30.09.2025 il difensore ha chiesto il differimento delle operazioni per l'indisponibilità del consulente. L'U.M.L. le ha pertanto riconvocate per l'11.12.2025, ore 14:30, in modalità da remoto, con PEC del 2.12.2025. Con comunicazione del 3.12.2025 il difensore ha segnalato l'impossibilità del dott. Jakasovic a partecipare e ha nominato in sostituzione il dott. Nicola Maffeo, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Nessuna comunicazione è pervenuta dall'amministrazione resistente.

Le operazioni peritali si sono svolte l'11.12.2025, ore 14:30, da remoto, dinanzi a un collegio medico-legale dell'U.M.L. composto dalla dott.ssa Maria Donata Cisternino, relatrice, e dalla dott.ssa Daniela Sordi, presidente per delega del coordinatore. Era presente il solo C.T.P. di parte ricorrente, dott. Maffeo; nessuno è comparso per la parte convenuta. Il C.T.P. ha chiesto di considerare la natura cronica e parzialmente stabilizzata nel tempo delle patologie, dalle quali emergerebbe un quadro stabile e sostanzialmente immutato sin dalla data della domanda (1.06.2006), in correlazione con la documentazione in atti. Le operazioni si sono concluse alle ore 14:45.

**18.** Con nota prot. n. 0005837 del 16.02.2026, l'U.M.L. ha trasmesso la bozza del parere alle parti, anche all'INPS, e, per conoscenza, a questa Sezione, assegnando termine fino al 18.03.2026 per osservazioni critiche. Le ricevute di ricezione dell'INPS (16.02.2026) e del MEF (17.02.2026) sono state allegate al parere definitivo. Non risulta che siano state depositate osservazioni delle parti.

Con parere definitivo prot. n. 0012201 del 1.04.2026 l'U.M.L. ha dunque confermato il contenuto della bozza. Il parere dà atto che il sig. S. era portatore, alla data della domanda del 1.06.2006, di "un complesso quadro nosologico" costituito da "sindrome ansioso-depressiva di grado significativo", in soggetto con abuso alcolico seguito dal SerAT dal 2005; "gonartrosi bilaterale" non responsiva ai comuni trattamenti; "leucoencefalopatia cerebrale vascolare cronica", documentata dalla TC del 20.04.2006 e dall'EEG del 2006. L'U.M.L. ha ritenuto che tale quadro non fosse stato rappresentato "nella sua completezza" né "nel suo grado di espressione clinica" nel verbale della C.M.V. di Treviso del 30.11.2006. In risposta ai quesiti, l'U.M.L. ha affermato, quanto al quesito a), che alla data del 1.06.2006 il sig. S. era "già portatore del suddetto complesso quadro nosologico, e tale da renderlo 'inabile a qualsiasi proficuo lavoro' (ex art. 45, co. 1, d.P.R. 915/1978)"; quanto al quesito b), che l'inabilità "si ritiene che fosse già configurata e sussistente alla data dello 01/06/2006"; quanto al quesito c), che "con ogni verosimiglianza" le diagnosi non sono state rappresentate nel verbale della C.M.V. di Treviso, "sia nella loro completezza [...] che nel loro grado di espressione clinica, con conseguente ripercussione sul Giudizio Medico legale espresso".

**19.** Con decreto del 2.04.2026 il Giudice, visto il parere definitivo presentato dall'U.M.L. in data 1.04.2026, ha fissato l'udienza di discussione per il 21.09.2026, ore 10.30, assegnando alle parti termine di dieci giorni per il deposito di note difensive prima dell'udienza e termine di cinque giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.

**20.** All'udienza del 21.09.2026, con l'assistenza del Segretario sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Paolo Bonaiuti per l'erede G. P. e la dott.ssa Costanza Baratella per il Ministero

dell'economia e delle finanze — Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** Oggetto del presente giudizio è il ricorso in riassunzione proposto dal sig. R. S., nato a Roma il OMISSIS e deceduto il OMISSIS (giudizio proseguito dall'erede, sig.ra G. P.), nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Treviso.

Con atto depositato il 29.03.2017 a seguito della sentenza n. 43/2017 della Sezione II giurisdizionale centrale d'appello, il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della determinazione n. 30601 del 19.12.2006, con la quale era stata respinta la domanda del 1.06.2006, e il riconoscimento della pensione di guerra spettante quale orfano maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro del militare M. S., caduto in guerra il OMISSIS.

Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini.

**2.** In via preliminare, va evidenziato che il presente giudizio, riassunto a seguito dell'annullamento della sentenza n. 262/2010 disposto dalla Sezione II giurisdizionale centrale d'appello con sent. n. 43/2017, si svolge entro il perimetro tracciato da quest'ultima pronuncia. Oggetto della presente cognizione è pertanto "un nuovo esame della questione della sussistenza del requisito inabilitante" ai fini del riconoscimento della pensione di guerra di reversibilità quale orfano maggiorenne, oltre alla regolamentazione delle spese del giudizio d'appello. In altri termini, il Giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza d'appello e non può rivalutare questioni da essa definitivamente decise.

**3.** Sempre in via preliminare, il Giudice dà atto che il sig. S. è deceduto il OMISSIS e che il giudizio è proseguito dall'erede, sig.ra G. P., costituitasi volontariamente con atto depositato il 13.06.2024, con il contestuale deposito del certificato di morte del ricorrente e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato dal Comune di Altivole in data 21.11.2022. L'evento non risulta dichiarato in giudizio né notificato prima di tale costituzione, cosicché fino ad allora gli atti sono stati compiuti dal difensore in nome del defunto. Il processo non si è dunque interrotto (artt. 299, 300 c.p.c., artt. 108 e 109 c.g.c.), e il mandato al difensore ha conservato efficacia sino alla costituzione dell'erede (art. 302 c.p.c.). Con nota depositata il 28 giugno 2024, il difensore depositava altresì la dichiarazione di successione presentata dall'assistita e in data 1° luglio 2024 veniva depositata la relata di notifica dell'atto di costituzione volontaria alle amministrazioni resistenti e all'UML, cui seguiva la richiesta, da parte di quest'ultimo, dell'autorizzazione a proseguire le operazioni peritali. Con successiva memoria del 7.10.2024 – cui erano allegati i documenti richiamati nella parte in fatto cui si rinvia *per relationem* - la sig.ra P. ha dedotto e ulteriormente documentato la propria qualità di unica erede, in assenza di contestazione da parte dell'amministrazione resistente. Il diritto qui in discussione si riferisce quindi a ratei di pensione già scaduti prima del decesso dell'originario ricorrente, che entrano a far parte dell'asse ereditario e sono dunque trasmissibili all'erede.

Il trattamento richiesto nel ricorso era la pensione di guerra di tabella G spettante all'orfano maggiorenne del militare morto per causa di servizio di guerra. Si tratta di una pensione indiretta e non di reversibilità, poiché il dante causa, caduto in guerra il 23.06.1944, non godeva di un trattamento diretto da trasmettere (Sez. I app. n. 148/2025). La disciplina in materia è quindi prevista dagli artt. 44 e 45 del d.P.R. n. 915/1978. In particolare, l'art. 44 riconosce il diritto ai figli del militare morto per

causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purché "privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto". Il diritto consegue dunque alla perdita dell'altro genitore, che nel caso di specie è la madre, titolare della pensione di tabella G (deceduta il OMISSIS). L'art. 45, c. 1, estende il diritto ai figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro che si trovino nelle condizioni economiche dell'art. 70. Inabilità e condizioni economiche sono elementi costitutivi del diritto e, in particolare, i requisiti reddituali devono sussistere al momento della domanda (art. 100) e per tutta la durata del trattamento (art. 70). L'art. 6 della l. n. 656/1986 ha altresì disposto che l'inabilità "deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra", abrogando le norme che la presumevano al compimento del 65° anno di età. Quanto ai termini di decadenza e alla decorrenza del trattamento, rileva l'art. 100, del d.P.R. n. 915/1978.

**4.** Venendo all'esame delle difese del Ministero dell'economia e delle finanze, va rilevato che nella memoria di costituzione del 15.01.2018 non sono formulate eccezioni in rito o pregiudiziali, ma tre difese di merito: a) il requisito dell'inabilità dovrebbe sussistere alla data della domanda «sulla base delle infermità esistenti ed accertate in quel periodo temporale», non potendosi valutare gli aggravamenti sopravvenuti *in itinere*, stante l'inapplicabilità al processo pensionistico dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (art. 21, co. 1, all. 2 c.g.c.); b) l'inabilità richiederebbe un'infermità tale da impedire anche un lavoro sedentario (Sez. II app. n. 583/2013); c) la perizia del dott. Fiorani non sarebbe congrua, perché fondata su certificazioni successive alla visita del 30.11.2006 e riferibili all'aggravamento oggetto della distinta istanza dell'11.03.2013. Il Ministero conclude che il ricorrente non avrebbe dimostrato un diverso stato invalidante al momento della domanda e chiede di confermare l'operato

della C.M.V. di Treviso e la legittimità del provvedimento impugnato. Le difese sub b) e c) saranno esaminate al paragrafo 5.

La richiesta di conferma dell'operato della C.M.V. non può essere accolta nei termini prospettati: il giudizio della Commissione è un elemento di valutazione e non vincola il Giudice, che in materia pensionistica conosce del rapporto e del diritto soggettivo alla prestazione, non della mera legittimità dell'atto. Del resto, la sentenza di questa Sezione n. 262/2010, che aveva avallato quel giudizio, è stata riformata con rinvio dalla Sezione II giurisdizionale centrale d'appello (n. 43/2017), che ne ha ritenuto soltanto apparente la motivazione, perché fondata *per relationem* su un verbale privo delle ragioni del giudizio di non inabilità (espresso barrando una dicitura prestampata). Ogni questione sulla legittimità della determinazione n. 30601/2006 resta pertanto assorbita dall'accertamento del diritto, che costituisce l'oggetto del presente giudizio.

Quanto alla difesa sub a), si osserva che inabilità e condizioni economiche (art. 70 d.P.R. n. 915/1978) sono elementi costitutivi del diritto alla pensione indiretta di guerra dell'orfano maggiorenne. Con l'espressione «siano o divengano» inabili (art. 45, co. 1) si prevede che l'inabilità possa insorgere anche dopo il decesso del dante causa, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 1975, che ha dichiarato illegittimo subordinare il diritto dei figli maggiorenni inabili alla condizione che l'inabilità fosse sopravvenuta prima della maggiore età o della cessazione del diritto del genitore. Sulla rilevanza delle infermità sopravvenute alla domanda la giurisprudenza d'appello non ha assunto un orientamento univoco. Secondo una prima interpretazione, richiamata in premessa anche dalla sentenza di rinvio, le inabilità sopravvenute sono ritenute valutabili anche in corso di causa. Secondo altro indirizzo (Sezione II giurisdizionale centrale d'appello, sentt. n.

579/2022 e n. 115/2025), andrebbe considerato l'art. 21, co. 1, all. 2 c.g.c., che esclude l'art. 149 disp. att. c.p.c. dall'applicabilità al processo pensionistico senza distinguere tra pensioni civili, militari e di guerra, e l'art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c. In particolare, quest'ultimo richiederebbe, per le patologie sopravvenute alla domanda, una nuova istanza amministrativa, in modo che l'Amministrazione sia stata messa in condizione di valutare gli stati patologici fatti valere.

Ciò premesso, nel caso di specie, l'accertamento affidato all'U.M.L. è stato circoscritto alla data della domanda amministrativa, come richiesto dal quesito *sub* a) dell'ordinanza n. 13/2018, adottata dal Giudice in precedenza designato (l'eventuale insorgenza "successiva" è stata chiesta solo in subordine). In particolare, nella domanda, datata 11.05.2006 e acquisita dalla D.P.S.V. di Treviso il 1.06.2006 (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo), si deduceva l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e si indicava tra gli allegati il certificato del medico curante (certificato del dott. Stefani del 30.03.2006, doc. 5) e il referto della TC cerebrale (esame del 20.04.2006, doc. 4). Tali certificazioni, richiamate anche dall'U.M.L., attestavano la sussistenza della sindrome depressiva in alcolismo, con inabilità a proficuo lavoro, e la leucoencefalopatia vascolare cronica. Le infermità erano state pertanto rappresentate all'Amministrazione sin dalla presentazione della domanda e, in parte, già riscontrate dalla C.M.V. di Treviso (gonartrosi bilaterale e sindrome depressiva). Non vengono dunque in rilievo, nel caso di specie, patologie nuove e distinte, sopravvenute dopo la conclusione del procedimento amministrativo ovvero insorte dopo il diniego e non sottoposte all'attenzione dell'Amministrazione.

Va in proposito distinta la sussistenza del requisito, alla data della domanda, con il momento in cui ne viene acquisita la prova. In altri termini, l'inabilità, purché riferita alla situazione esistente a quella data, può essere accertata anche successivamente,

mediante consulenza tecnica disposta d'ufficio, come è avvenuto nel caso di specie. La documentazione diagnostica e certificativa successiva alla domanda, già versata in atti, è stata valutata dall'U.M.L., unitamente alla storia delle patologie, per ricostruire il quadro nosologico esistente al 1° giugno 2006.

Il parere si riferisce espressamente allo stato di inabilità riconducibile alla data della prima domanda amministrativa: ne discende che documentazione sanitaria successiva è stata utilizzata quale riscontro retrospettivo di un quadro già in essere e non quale prova di un aggravamento. Pertanto, l'affermazione contenuta nella memoria del Ministero, secondo cui i certificati successivi alla visita del 30.11.2006 riguarderebbero «senz'altro» lo stato di aggravamento oggetto della distinta istanza dell'11.03.2013, si fonda soltanto sulla successione cronologica delle certificazioni e sul collegamento con quell'istanza. Non vengono di contro indicati gli elementi clinici che attestino tale affermazione, espressamente contraddetta dalle conclusioni dell'U.M.L., che ha ritenuto il complesso polipatologico già sussistente o alla data della domanda (1.06.2006). Va inoltre considerato che la base certificativa e diagnostica dell'accertamento effettuato dall'U.M.L. è in larga parte risalente a periodi anteriori alla domanda amministrativa: il certificato del medico curante del 30.03.2006, la TC cerebrale del 20.04.2006, la presa in carico del Servizio psichiatrico dal 17.10.2005 e del SerAt dal 2005 (oltre all'EEG eseguito nel 2006). Per le predette ragioni, le prospettazioni difensive *sub a)* dell'amministrazione resistente risultano infondate.

**5.** Ciò premesso, la questione deferita a questo Giudice è quella di accertare se il sig. S. fosse inabile a qualsiasi proficuo lavoro sin dalla presentazione della prima domanda amministrativa (in data 1.06.2006). Come anticipato in fatto, a fronte di risultanze medico-legali discordanti, l'inabilità è stata sottoposta ad accertamento

medico-legale d'ufficio, affidato all'U.M.L. del Ministero della salute con ordinanza n. 13/2018 del Giudice in precedenza designato. I quesiti erano riferiti alla data della domanda e, soltanto in subordine, alla successiva insorgenza dell'inabilità, nel rispetto dell'esigenza, posta dall'art. 6 della l. n. 656/1986, di un accertamento effettivo dell'inabilità da parte di organi sanitari.

L'art. 45, c. 1, d.P.R. n. 915/1978, applicabile al caso di specie, richiede, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico richiesto, l'inabilità «a qualsiasi proficuo lavoro». La circolare MEF n. 984 del 18.12.2018, indirizzata alle Commissioni mediche di verifica, pur non vincolando il Giudice, esprime il criterio adottato dall'Amministrazione resistente: secondo tale criterio, il concetto medico-legale di inabilità a proficuo lavoro «non si identifica con l'assoluta e permanente impossibilità» di svolgere attività lavorativa né con la totale inabilità generica dell'invalidità civile, ma si riferisce alla perdita della capacità di dedicarsi a un lavoro remunerativo concretamente prospettabile alla luce del quadro invalidante, dell'età, del sesso e delle attitudini professionali, sulla base di un'anamnesi che comprenda scolarità, attività svolte e capacità di riadattamento e ricollocamento. Il Ministero resistente ha invocato, per contro, l'orientamento secondo cui occorrerebbe un'inabilità tale da non consentire nemmeno un lavoro sedentario o non impegnativo.

Questo Giudice, alla luce dell'attività istruttoria affidata all'U.M.L. del Ministero della Salute, ritiene che sia stato adeguatamente accertato il requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, anche adottando l'interpretazione più rigorosa. A tale riguardo, il parere medico-legale definitivo (prot. n. 0012201 del 1.04.2026), è qui richiamato *per relationem* e costituisce parte integrante della presente motivazione. Questo Giudice ne condivide il percorso argomentativo e lo ritiene idoneo a fondare

l'accertamento del requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro alla data della domanda, per le seguenti ragioni.

L'U.M.L. ha innanzitutto esaminato la documentazione sanitaria in atti: il verbale della C.M.V. di Treviso del 30.11.2006; la relazione del dott. Fiorani dell'11.01.2010; le certificazioni del Servizio psichiatrico di Montebelluna del 7.06.2007, del 13.02.2008 e dell'1.07.2009; le certificazioni del dott. Stefani del 30.03.2006, del 17.03.2008, del 28.04.2008 e del 2.12.2009; gli esiti della TC cerebrale del 20.04.2006 e dell'EEG del 2006; il verbale della C.M.V. di Venezia del 17.05.2013. Le operazioni peritali si sono svolte l'11.12.2025, da remoto, con la partecipazione del solo C.T.P. di parte ricorrente. La bozza è stata trasmessa alle parti e all'INPS il 16.02.2026, e il termine per le osservazioni critiche, fissato in trenta giorni dal ricevimento (18.03.2026), è decorso senza rilievi. Di seguito sono riportate in sintesi le conclusioni rassegnate dall'U.M.L.

Quanto al quadro nosologico alla data della domanda (***quesito sub a***), l'U.M.L. ritiene che il ricorrente fosse già portatore, al 1° giugno 2006, di un complesso polipatologico composto da una sindrome ansioso-depressiva di grado significativo, tale da richiedere la terapia con Trilafon (perfenazina, antipsicotico tipico) prescritta dal Servizio psichiatrico territoriale, in soggetto con abuso alcolico seguito dal SerAt dal 2005. Il quadro comprendeva inoltre una gonartrosi bilaterale da condropatia femoro-rotulea, degenerativa e progressivamente invalidante, non responsiva ai comuni trattamenti e già riscontrata dalla C.M.V. di Treviso, e una leucoencefalopatia vascolare cronica, documentata dalla TC del 20.04.2006 e dall'EEG dello stesso anno. L'U.M.L. precisa che tali patologie vanno considerate non come mera sommatoria di infermità invalidanti, ma come un complesso polipatologico disfunzionale in senso globale. Il suo impatto sulla possibilità di una collocazione

lavorativa continuativa e remunerativa, valutata in rapporto al quadro clinico, all'età, al sesso e alle attitudini professionali del ricorrente, integra quindi la nozione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. Tale inabilità è ritenuta già configurata e sussistente al 1° giugno 2006 (***quesiti sub a) e b***), senza che il parere abbia indicato una diversa data di insorgenza. Quanto al verbale della C.M.V. di Treviso (***quesito sub c)***, l'U.M.L. ha osservato che, con ogni verosimiglianza, il quadro nosologico non vi fu rappresentato né nella sua completezza né nel suo grado di espressione clinica, con conseguente ripercussione sul giudizio espresso.

Questo Giudice ritiene tali conclusioni motivate e suffragate da adeguati riscontri scientifici e documentali. Fin dalla data della domanda risultava sussistente, in particolare, la sindrome depressiva in alcolismo, per la quale il medico curante, con certificazione del 30.03.2006 (due mesi prima della domanda e ad essa allegata, doc. 5), attestava l'inabilità a proficuo lavoro e la terapia in corso con Trilafon ed Efexor. Il Servizio psichiatrico seguiva il paziente dal 17.10.2005 e il SerAt dal 2005. A ciò si aggiungevano gli esiti della TC cerebrale del 20.04.2006 (che evidenziava "relativa maggiore ampiezza delle cavità ventricolari rispetto agli spazi corticali, con sfumata ipodensità della sostanza bianca periventricolare da leucoencefalopatia vascolare cronica"; allegato sub doc. 4) e dell'EEG eseguito nel 2006 (da cui si evincevano frequenti rallentamenti dei ritmi con comparsa di attività theta a proiezione prevalente sulle regioni anteriori, associata a sporadica attività aguzza a proiezione diffusa); quest'ultimo riportato nella certificazione del Servizio psichiatrico del 7.06.2007. Era inoltre già sussistente la gonartrosi bilaterale con riduzione di circa un quarto dei movimenti di flesso-estensione, già riscontrata dalla C.M.V. di Treviso.

L'U.M.L. ha valutato tali elementi nel loro insieme, spiegando che il verbale del 30.11.2006 non rappresentava il quadro né nella sua completezza né nel suo grado di

espressione clinica. L'accertamento dell'U.M.L. è stato condotto, inoltre, valutando il quadro clinico invalidante, l'età, il sesso e le attitudini professionali del ricorrente. Dagli atti risultano, in particolare, la modesta scolarità e l'attività di operaio, cessata dal 1.07.2005 secondo quanto dichiarato con la domanda (doc. 3). La natura neurologica e psichiatrica del quadro non era limitata alle articolazioni: essa comprendeva alterazioni strutturali (TC) e funzionali (EEG) cerebrali, terapia antipsicotica, alcolismo, trascuratezza nella cura di sé e ritiro sociale. Ciò, a giudizio di questo Giudice, escludeva il proficuo impiego anche in attività sedentarie continuative. Le certificazioni del Servizio psichiatrico del 2007, 2008 e 2009 danno infatti atto di ritiro sociale (2007), trascuratezza nell'igiene e nella cura di sé (2008 e 2009), nonché della terapia con Trilafon. La certificazione del 2007 riferisce dell'abuso di alcool trattato dal SerAt e l'alcolismo risulta anche dalle certificazioni del medico curante (30.03.2006 e 17.03.2008: «in alcolismo»; 28.04.2008: «alcolismo cronico»; 2.12.2009: «spesso abuso alcolico»). L'inabilità non coincide quindi, nel caso di specie, con l'alterazione dell'orientamento o delle funzioni cognitive di base, ma discende dal quadro complessivo, valutato in relazione all'età (sessantaquattro anni alla data della domanda), alla bassa scolarità, all'attività svolta sino a quella data e alla concreta possibilità di una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. In tale ambito, le certificazioni successive al 2006 rappresentano elementi di ulteriore riscontro della cronicità del quadro. Il verbale della C.M.V. di Venezia del 17.05.2013, che ha riconosciuto l'inabilità per un «disturbo depressivo maggiore con iniziale decadimento cognitivo» e un'artrosi polidistrettuale, conforta ulteriormente la natura continuativa della condizione, accertata già nel 2006. La decorrenza dall'11.03.2013 ivi indicata coincide con la data della relativa domanda e non attesta l'insorgenza dell'inabilità in quel momento,

come peraltro accertato dallo stesso U.M.L., secondo cui l'inabilità risultava sussistente già alla data della domanda del 2006. Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene che il parere dell'U.M.L. sia completo e coerente, avendo risposto a ciascun quesito con argomentazioni fondate su elementi clinici documentati, quali ad esempio: la terapia antipsicotica in corso, gli esiti della TC cerebrale e dell'EEG, le certificazioni del medico curante e del Servizio psichiatrico. L'U.M.L. ha inoltre ricostruito il quadro nosologico alla data della domanda anche sulla base dell'evoluzione delle patologie, valutandone l'impatto sulla possibilità di un lavoro continuativo e remunerativo, in rapporto all'età e alle attitudini professionali del ricorrente, e ha spiegato le ragioni della divergenza dal verbale della C.M.V. di Treviso, che non ne aveva rappresentato né la completezza né il grado di espressione clinica.

Va, altresì, dato atto dell'articolata attività istruttoria dell'organo sanitario, svoltasi in parte nel periodo emergenziale, durante la quale è stato nondimeno rispettato il principio del contraddittorio, con plurime interlocuzioni e convocazioni per lo svolgimento delle operazioni peritali. Il consulente di parte ricorrente, presente alle operazioni dell'11.12.2025, ha sostenuto la natura cronica e la stabilità del quadro dal 2006; nessuno è comparso per la parte convenuta. La bozza è stata altresì trasmessa alle parti ed è pervenuta al MEF il 17.02.2026; è stato assegnato termine per osservazioni fino al 18.03.2026, ma nessuna delle parti le ha trasmesse.

All'udienza del 21 settembre 2026 il Ministero si è limitato a richiamare la memoria del 2018, anteriore all'istruttoria, senza muovere rilievi specifici al parere. In assenza di critiche nel merito, questo Giudice non ravvisa elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico-legali svolte nel parere dell'U.M.L. e ne condivide le conclusioni (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 2.02.2015, n. 1815; sez. III, 19.06.2015, n.

12703). Ne discende che il sig. S. risultava inabile a qualsiasi proficuo lavoro già alla data della domanda amministrativa, acquisita dall'Amministrazione il 1° giugno 2006. Sono stati dunque accertati tutti i requisiti del diritto in contestazione: l'essere il ricorrente orfano di un caduto per causa di guerra (art. 44 d.P.R. n. 915/1978), il decesso dell'altro genitore (in data OMISSIS), l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (art. 45) alla data di presentazione della domanda (art. 100). Quanto alle condizioni economiche (art. 70), esse risultano accertate dalla stessa Amministrazione (cfr. determinazioni n. 30601/2006 e n. 31199/2013) e non sono state contestate dalla memoria di costituzione.

Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti delle conclusioni rassegnate all'udienza del 21 settembre 2026, come da verbale (art. 112 c.p.c.), con il riconoscimento al sig. S. del diritto alla pensione di guerra di tabella G, con le medesime componenti riconosciute dalla determinazione n. 31199 del 24.06.2013 e negli importi tabellari vigenti per ciascun periodo. Il diritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda del 2006 (acquisita dall'Amministrazione il 1.06.2006), cioè dal 1° luglio 2006, come precisato nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 21 settembre 2026 dal patrocinio di parte ricorrente, e fino al 10.03.2013, giorno antecedente alla decorrenza del trattamento già attribuito con la medesima determinazione n. 31199 a seguito della seconda istanza dell'11.03.2013.

Il credito per i ratei così riconosciuti, scaduti e non riscossi prima del decesso del sig. S. (OMISSIS), spetta alla sig.ra G. P., unica erede allo stato degli atti, che ha proseguito, con atto di costituzione volontaria, il presente giudizio, ai sensi dell'art. 116, cc. 4 e 5 e dell'art. 123, cc. 3, 5, d.P.R. n. 915/1978 (cfr., sulla rilevanza della domanda presentata in vita dal *de cuius*, Cass. civ., sez. lav., ord. 31.01.2025, n. 2297).

In conformità all'indirizzo nomofilattico delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti (SS.RR. n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM), sulle somme dovute competono inoltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., da calcolarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino al pagamento della sorte capitale. Tali accessori vanno liquidati secondo i principi espressi dalle medesime Sezioni Riunite, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).

**6.** Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale tra le parti per tutti i gradi e le fasi del giudizio, compreso il giudizio d'appello, per il quale la regolamentazione delle spese è stata rimessa a questo Giudice (art. 31, co. 3, c.g.c.). La compensazione è giustificata dall'assoluta novità delle questioni trattate, dalla natura tecnico-medico-legale della controversia, nonché dalla complessità della fase istruttoria, protrattasi anche a causa del periodo emergenziale.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 21 settembre 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere Innocenza Zaffina

*(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria il 27/10/2026

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo